



CITTÀ DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

Ch

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 81 del Registro

Data, 30.09.2011

OGGETTO: Presa d'Atto degli elaborati di Piano Regolatore Generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio comunale, già modificati a seguito dei D.Dir. n. 425/DRU del 08/04/2003 e n. 565/DRU del 25/05/2004, **come ulteriormente modificati** a seguito e per effetto dei decreti A.R.T.A. - D.R.U. n. 828 del 04/08/2009, n. 247 del 19/05/2010, n. 299/DRU del 07/06/2010 e n. 346/DRU del 31/05/2011, nonché di altri provvedimenti e sentenze inerenti efficaci a tutto il giugno 2011.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del **Responsabile del Servizio 1 - Area 2 (Urbanistica)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in epoca compresa tra adozione (Dicembre 2000), e approvazione (Aprile 2003) del P.R.G. di questa Città, a seguito della nota prot. n. 1263 del 03/04/2002 del Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell'Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale, questo Comune, su invito del Consorzio medesimo, perimetrò i terreni ricadenti nel proprio territorio, interessati dall'*Agglomerato "I"* (a servizio del Comune di Avola) del Piano Regolatore A.S.I., assoggettandoli alla disciplina urbanistica prevista in seno al piano medesimo, nonostante detto agglomerato "I" (unitamente all'agglomerato "L" del Comune di Noto) sia stato disatteso con il D.Dir. n. 582/DRU/2001;
- con il successivo D.Dir. n. 621/DRU del 26/05/2006, inerente l'approvazione dell'aggiornamento al Piano Regolatore A.S.I. predisposto dal Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. di Siracusa con deliberazione n. 57 del 04/11/2004, il riproposto *Agglomerato "I"* (a servizio del Comune di Avola) rimase nuovamente disatteso;

- con delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 14/12/2006, il Consorzio A.S.I. di Siracusa adottò la variante alle N.T.A. ed al R.E. del P.R.A.S.I., nulla innovando in merito all'agglomerato "I" (a servizio del Comune di Avola);

VISTO il D.Dir. n. 425/DRU del 08 aprile 2003, di approvazione del P.R.G.;

VISTE le Delibere n. 106 del 20/10/2003, n. 115 del 10/11/2003, n. 116 del 12/11/2003, n. 119 del 21/11/2003 e n. 120 del 24/11/2003, con le quali il Consiglio Comunale ha assunto le proprie deduzioni, ai sensi dell'art. 3 comma 5° della L.R. 71/78, sulle osservazioni ed opposizioni non oggetto di valutazioni nell'ambito delle proprie deliberazioni n. 45, 46, 47, 49 e 51 del 2001 e specificatamente indicate nella proposta dell'U.O. 4.2/D.R.U. n. 1 del 17/01/2003, in ottemperanza al D.Dir. n. 425/2003;

VISTO il D.Dir. n. 565/DRU del 25 maggio 2004, in base al quale risultava rinviata in conformità al voto del C.R.U. n. 310 del 21/04/2004 ogni decisione sulle seguenti osservazioni/opposizioni (alla delibera consiliare di adozione del P.R.G. n. 74 del 07/12/2000) ricadenti nell'ambito delle zone "R 6" ed "R 8", *atteso che non risultava verificata l'ammissibilità alla sanatoria degli edifici compresi entro i 150 mt dalla battigia, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 della L.R. 37/85*, e precisamente: **n. 17** ditta Piccione Michele; **n. 27** ditta Roccaro Corrado e Zocco; **n. 32** ditta Dugo Therese; **n. 48** ditta Corsico Corradina; **n. 60 e n. 63** ditta Majer e Tidona; **n. 66** ditta Cancemi Carmela ed altri; **n. 68** ditta Bianca Salvatore; **n. 71** ditta Cirasa Sebastiano; **n. 72** ditta Distefano Elvira; **n. 82** ditta Raeli Paolo; **n. 84** ditta Campisi Anna; **n. 88** ditta Passarello Giuseppa; **n. 99** ditta D'Amico Angela ed altri; **n. 123** unitamente alla **n. 5 f.t.** ditta Pacca Giuseppe; **n. 136** ditta Montoneri A.; **n. 144** ditta Sirugo Antonino; **n. 147** ditta Battaglia M. e Caruso; **n. 149** ditta Calvo Venera ed altri; **n. 174** ditta Campisi Giuseppina;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2008, con la quale si è formalizzata la Presa d'Atto degli elaborati di Piano Regolatore Generale con annessi Prescrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio Comunale, adottati dal C.C. con la deliberazione n. 74 del 07/12/2000, come modificati a seguito e per effetto dei D.Dir. n. 425/DRU del 08/04/2003 e n. 565/DRU del 25/05/2004, rimanendo caratterizzato quale Area "A.S.I." l'ambito dei terreni interessati dall'Agglomerato "I" (a servizio del Comune di Avola), nonché si è adottata la classificazione di zona B1 nell'area la cui destinazione di zona A venne meno per effetto della sentenza n. 0992/06 reg. sent. del T.A.R. di Catania;

VISTI gli elaborati del Piano Regolatore Generale, già precedentemente modificati per effetto dei D.Dir. n. 425/2003 e 565/2004, allegati alla suindicata delibera consiliare di presa d'atto n. 3/2008, riscontrata dall'A.R.T.A. con nota prot. n. 44245 del 05/06/2008;

VISTA la sentenza n. 246/08 del 06/12/2007, depositata il 13/02/2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), ha accolto il ricorso n. 2879/03 proposto dai sigg. Dugo Attilio e Dugo Giovanna Rosaria contro il Comune di Avola e l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, per l'annullamento del D.Dir. n. 425/2003, le delibere consiliari nn. 74/2000, e 51/2001 ed i pareri resi dal C.R.U. con i voti nn. 613/2002, 88/2003 e 108/2003, e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse (eliminazione della destinazione di zona "Ftp" - parchi urbani e territoriali - sui terreni di loro proprietà, distinti in catasto al foglio 43, p.lle 75, 76, 77, 78, 251, 252 e 253);

VISTA la sentenza n. 631/08 del 21/02/2008, depositata il 08/04/2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), ha accolto il ricorso n. 3039/03 proposto da Nastasi Felice contro l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e il Comune di Avola, per l'annullamento del D.A. 08/04/2003 (pubblicato in G.U.R.S. 30/05/2003 p. I, n. 25), nella parte in cui la sottozona D1/2, per quanto di interesse del ricorrente, ha assunto la destinazione a verde agricolo (zona E), di ogni altro atto preparatorio e presupposto, comprese le deliberazioni del Comune di Avola citate nell'art. 5 di detto D.A., e dell'intero procedimento, nella parte in cui ha portato all'impugnata destinazione a verde agricolo, e, per

l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, facendo espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità Amministrativa;

VISTA la nota n. 5133 del 03/12/2008, con la quale il Consorzio A.S.I. di Siracusa, in riscontro a specifico quesito avanzato in merito da questo Comune con nota n. 7426/urb. e 44500/gen. del 24/11/2008, ha testualmente riferito "... per questo Consorzio l'agglomerato "I" di Avola è da considerarsi soppresso.";

VISTA la Delibera n. 28 del 19/02/2009, con la quale il Consiglio Comunale ebbe ad adottare modifiche ed integrazioni ai seguenti atti del P.R.G. vigente: Regolamento Edilizio; Norme Tecniche di Attuazione; Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato della zona turistica D3/1;

VISTO il D.D.G. n. 827 del 04/08/2009, con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della l.r. n. 1/1984 ed in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 157 del 17/06/2009, la variante alle N.T.A. ed al R.E. del P.R.A.S.I. della Provincia di Siracusa, adottata con delibera del Commissario Straordinario n. 19/2006, nulla innovando in merito all'agglomerato "I" (a servizio del Comune di Avola);

VISTO il D.D.G. n. 828/DRU del 04/08/2009, con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale del 27 Dicembre 1978 n. 71, ha approvato, in conformità al voto n. 165 del 01/07/2009 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, in variante (adottata con delibera Consiliare n. 3/2008 e successive osservazioni avanzate con nota prot. n. 1304/urb. e 9353/gen. del 27/02/2009) al P.R.G. del Comune di Avola, la classificazione di zona "B1 in ambito di salvaguardia" dell'area in cui venne meno per effetto della sentenza n. 0992/06 del T.A.R. di Catania la precedente classificazione di zona A;

VISTO il D.D.G. n. 247/DRU del 19/05/2010, con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale del 27 Dicembre 1978 n. 71, ha approvato, in conformità al voto n. 241 del 28/04/2010 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, la variante al P.R.G. vigente del Comune di Avola, adottata con delibera Consiliare n. 28 del 19/02/2009/2009 e n. 99 del 09/11/2009, riguardante modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato della zona turistica D3/1;

VISTA la delibera n. 36 del 06/05/2010, con la quale il Consiglio Comunale:

- 1) ha adottato la variante alle perimetrazioni delle Zone "R6" ed "R8", la cui classificazione rispettivamente in Zona "BR 6" e Zona "BR 8" restava subordinata alla verifica da parte dell'U.T.C. di questo Comune dell'ammissibilità alla sanatoria degli edifici compresi entro i 150 mt dalla battigia, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 della L.R. 37/85, relativamente al P.R.G. con annessi Prescrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio Comunale, adottati dal C.C. con delibera n. 74 del 07/12/2000 e approvati con D.Dir. n. 425/DRU del 08/04/2003 e n. 565/DRU del 25/05/2004;
- 2) ha chiesto al Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A., data la verifica operata dall'U.T.C. con le schede (in totale 5, sul dimensionamento delle attrezzature in relazione agli abitanti insediati) di cui il Consiglio Comunale con la delibera n. 62 del 03/09/2008 ne ha preso atto, e al fine anche di impegnare a servizi quantità di aree strettamente necessarie al rispetto dei rapporti massimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, di decidere, modificando anche ove occorra il proprio parere già reso, in conformità all'assunto del Consiglio Comunale manifestato nell'ambito delle proprie delibere n. 106 del 20/10/2003, n. 115 del 10/11/2003, n. 116 del 12/11/2003, n. 119 del 21/11/2003 e n. 120 del 24/11/2003 e riportato per le osservazioni interessate nella parte narrativa della medesima delibera, le seguenti osservazioni/opposizioni, per le quali, ai sensi del D.Dir. n. 565 del 25 maggio 2004 (voto n. 310 reso dal C.R.U. il 21/04/2004), risultava rinviata ogni

OK

decisione: n. 17 ditta Piccione Michele; n. 27 ditta Roccaro Corrado e Zocco; n. 32 ditta Dugo Therese; n. 48 ditta Corsico Corradina; n. 60 e n. 63 ditta Majer e Tidona; n. 66 ditta Cancemi Carmela ed altri; n. 68 ditta Bianca Salvatore; n. 71 ditta Cirasa Sebastiano; n. 72 ditta Distefano Elvira; n. 82 ditta Raeli Paolo; n. 84 ditta Campisi Anna; n. 88 ditta Passarello Giuseppa; n. 99 ditta D'Amico Angela ed altri; n. 123 unitamente alla n. 5 f.t. ditta Pacca Giuseppe; n. 136 ditta Montoneri A.; n. 144 ditta Sirugo Antonino; n. 147 ditta Battaglia M. e Caruso; n. 149 ditta Calvo Venera ed altri; n. 174 ditta Campisi Giuseppina;

VISTO il D.Dir. n. 299/DRU del 07/06/2010, con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a seguito della sentenza del TAR di Catania n. 1508/09 del 15/09/2009 sul ricorso n. 5441/04 proposto dal sig. Bianca Giuseppe, ha rettificato, in conformità al parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 243 del 12/05/2010, il D.Dir. n. 565/DRU del 25/05/2004 con il quale furono decise le osservazioni di cui alle delibere n. 106, 115, 116, 119 e 120 del 2003 presentate avverso il P.R.G., nella parte riguardante le determinazioni assunte in ordine all'osservazione n. 89 presentata dal ricorrente Bianca Giuseppe, determinando la stessa in conformità a quanto assunto dal Consiglio Comunale di Avola con le delibere n. 119 del 21/11/2003 e n. 120 del 24/11/2003;

VISTA la sentenza n. 3745/10 del 10/06/2010, depositata il 20/09/2010, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), ha accolto il ricorso n. 3273/03 proposto da Caruso Antonino e Giombattista Pignatello contro l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente nei confronti del Comune di Avola, per l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia) del decreto n.425 dell'8/04/2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 30/05/2003, del Dirigente Generale del D.R.U. dell'A.R.T.A., con il quale è stato approvato il P.R.G. del Comune di Avola, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, nella parte in cui sono stati destinati a "Zona F T p5" (parchi urbani e territoriali) i terreni agricoli dei ricorrenti, riportati in catasto al foglio 43, di cui il primo alle particelle: 194, 66, 280, 2062, 17, 18, 259, 193, 19 e 23 ed il secondo alle particelle 2208, 2282, 140, 67, 68, 69, 186, 207 e 2663;

VISTO il D.D.G. n. 346/DRU del 31/05/2011, con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 316 dell'1 maggio 2011 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, ha approvato la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Avola, adottata con delibera consiliare n. 36 del 6 maggio 2010 inerente la ripermetrazione delle zone classificate zona "BR6" e zona "BR8", degli agglomerati già denominati R6 e R8 soggetti a prescrizione di verifica;

CONSIDERATO che a seguito:

- A) del D.Dir. n. 621/DRU del 26/05/2006 (approvazione dell'aggiornamento al Piano Regolatore A.S.I. di Siracusa), della nota n. 5133 del 03/12/2008 (con la quale il Consorzio A.S.I. di Siracusa ha testualmente riferito "... per questo Consorzio l'agglomerato "I" di Avola è da considerarsi soppresso.") e del D.D.G. n. 827 del 04/08/2009 (approvazione della variante alle N.T.A. ed al R.E. del P.R.A.S.I. della Provincia di Siracusa), per effetto dei quali risulta disatteso l'agglomerato "I" (a servizio del Comune di Avola), l'ambito dei terreni (in contrada Palma-Tagliatelli) interessati dal medesimo agglomerato, già caratterizzato nelle relative tavole del P.R.G. ("P1" e "P4") quale zona "D1" (artigianale e piccole industrie), è da restituire alla zona "E" (Agricola);
- B) della sentenza n. 246/08 del 06/12/2007, depositata il 13/02/2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), nell'accogliere il ricorso n. 2879/03 proposto dai sigg. Dugo Attilio e Dugo Giovanna Rosaria, ha annullato nei limiti di interesse i provvedimenti ivi impugnati (D.Dir. n. 425/2003), l'ambito della proprietà dei ricorrenti (costituita da fondo rustico distinto in catasto al foglio 43, p.lle 75, 76, 77, 78, 251, 252 e 253), oggetto del ricorso, già ricadente in zona "Ftp" o "Ptp" (parchi

urbani e territoriali) e come tale caratterizzato nelle relative tavole del P.R.G. ("P1" e "P2"), è da restituire alla zona "E" (Agricola);

- C) della sentenza n. 631/08 del 21/02/2008, depositata il 08/04/2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), nell'accogliere il ricorso n. 3039/03 proposto da Nastasi Felice, ha annullato il provvedimento impugnato (D.Dir n. 425/2003) nella parte in cui la sottozona D1/2, per quanto di interesse del ricorrente, ha assunto la destinazione a verde agricolo (zona E), l'ambito della proprietà dei ricorrenti (costituita da fabbricato con terreno distinto in catasto al foglio 62, p.lle 223, 441, 442, 443 e 167 ex p.lle 28, 166 e 167), oggetto del ricorso, già ricadente in zona "E" (Agricola) e come tale caratterizzato nelle relative tavole del P.R.G. ("P1", "P2" e "P4") è da restituire alla zona "D1", costituendone con la sua consistenza la zona "D1/2";
- D) del D.D.G. 828/DRU del 04/08/2009, con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha approvato la classificazione di zona "B1 in ambito di salvaguardia" dell'area in cui venne meno la precedente classificazione di zona A, nelle Tavole "P1" e "P2", in legenda, la descrizione "*Zona stralciata in attesa di classificazione a seguito della sentenza del TAR Catania n.0992/06 del 8/11/2005 e 4/5/2006*" è da sostituire con "*Zona B1 in ambito di salvaguardia*";
- E) del D.D.G. n. 247/DRU del 19/05/2010, con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha approvato la variante al P.R.G. vigente, riguardante modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato della zona turistica D3/1, è da considerare vigente tutto quanto determinato dal Comune nell'ambito delle delibere n. 28 del 19/02/2009 e n. 99 del 09/11/2009, con le seguenti precisazioni:
- 1) per quanto concerne il regolamento edilizio (art. 6), riguardo la determinazione del Comune sui costi di istruttoria da applicare, nonostante l'Unità Operativa 5.3/D.R.U. dell'A.R.T.A. con il parere n. 6 del 16 febbraio 2010 abbia espresso "*non rientrando tra le competenze di questo Dipartimento, si propone, pertanto, parere non favorevole all'approvazione della modifica proposta dell'art. 6*", detti costi di istruttoria, ritenendo l'esclusiva competenza comunale alla loro istituzione, possono trovare applicazione, e, pertanto, se ne propone il mantenimento;
 - 2) per quanto concerne le Norme Tecniche di Attuazione, in conformità al parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 241 del 28 aprile 2010, all'art. 16, comma 5 (distanza tra fabbricati in zona B2 (erroneamente riportata nel decreto B3)), all'art. 17, comma 11 (distanza tra fabbricati in zona BR 1, 2, 3, 4, 5, 7) e all'art. 18 comma 11 (distanza tra fabbricati in zona BR 6 e 8), va aggiunto quanto segue: "*Deve in ogni caso, essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di mt 3,00, fissata dall'art. 873 del codice civile*".
- F) del D.Dir. n. 299/DRU del 07/06/2010, emanato dal Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a rettifica, del D.Dir. n. 565/DRU del 25/05/2004 con il quale furono decise le osservazioni di cui alle delibere n. 106, 115, 116, 119 e 120 del 2003 presentate avverso il P.R.G., nella parte riguardante le determinazioni assunte in ordine all'osservazione n. 89 presentata dalla ditta Bianca Giuseppe, determinando la stessa in conformità a quanto assunto dal Consiglio Comunale di Avola con le delibere n. 119 del 21/11/2003 e n. 120 del 24/11/2003, l'ambito della proprietà del ricorrente (costituita dal terreno distinto in catasto al foglio 58, p.lla 84), oggetto del ricorso, limitatamente alla porzione (evidenziata in giallo nell'allegato all'osservazione del ricorrente) compresa tra la Via Carab. Corrado Nastasi, l'asilo Nido e la proprietà della Telecom, in gran parte ricadente in zona "Fu", è da rendere edificabile, mentre sulla porzione ricadente in zona "Fs", fermo restandone la destinazione a *verde attrezzato*, è da consentire l'utilizzazione diretta dell'area e più segnatamente la possibilità di realizzarvi e gestire direttamente impianti di tipo sportivo da destinare pur sempre all'uso collettivo;

G) della sentenza n. 3745/10 del 10/06/2010, depositata il 20/09/2010, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), nell'accogliere il ricorso n. 3273/03 proposto da Caruso Antonino e Giombattista Pignatello, ha annullato nei limiti di interesse il decreto n. 425 dell'8/04/2003, gli ambiti delle proprietà dei ricorrenti (costituiti dai terreni agricoli riportati in catasto al foglio 43, di cui il primo alle particelle: 194, 66, 280, 2062, 17, 18, 259, 193, 19 e 23 ed il secondo alle particelle 2208, 2282, 140, 67, 68, 69, 186, 207 e 2663), oggetto del ricorso, già ricadenti in zona "FTp 5" (parchi urbani e territoriali) e come tali caratterizzati nelle relative tavole del P.R.G. ("P1" e "P2"), sono da restituire alla zona "E" (Agricola);

H) del D.D.G. n. 346/DRU del 31/05/2011, con il quale il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 316 dell'1 maggio 2011 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, ha approvato la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Avola, adottata con delibera consiliare n. 36 del 6 maggio 2010, inerente la ripermetrazione delle zone classificate zona "BR6" e zona "BR8", degli agglomerati già denominati R6 e R8 soggetti a prescrizione di verifica, nulla osservando in merito alla richiesta del Comune (contenuta sia nella delibera consiliare n. 36 del 06/05/2010 che nel proprio foglio n. 8855/urb. e 47791/gen. del 09/12/2010) di decidere, modificando anche ove occorra il proprio parere già reso, in conformità all'assunto del Consiglio Comunale manifestato nell'ambito delle proprie delibere n. 106 del 20/10/2003, n. 115 del 10/11/2003, n. 116 del 12/11/2003, n. 119 del 21/11/2003 e n. 120 del 24/11/2003, le osservazioni/opposizioni, per le quali, ai sensi del D.Dir. n. 565 del 25 maggio 2004 (voto n. 310 reso dal C.R.U. il 21/04/2004), risultava rinviata ogni decisione:

1) sono da ritenere accolte, in quanto approvate, le ripermetrazioni delle zone "R6" e "R8" e la classificazione urbanistica delle relative aree (riperimstrate) rispettivamente in zona "BR 6" e zona "BR 8";

2) sono da ritenere non accolte, in quanto respinte in conformità alle deduzioni assunte dal Consiglio Comunale con la delibera n. 79 del 19/11/2010, le tre osservazioni (ditte Sessa Corrado, Papa Corrado, Caruso Dario e Valentina) presentate in seguito alla pubblicazione della delibera di adozione n. 36/2010, con la richiesta di inclusione delle rispettive proprietà all'interno della zona BR 6;

3) risultando non disattesa o non accolta la richiesta del Comune di decisione, in conformità all'assunto del Consiglio Comunale manifestato nell'ambito delle proprie delibere nn. 106, 115, 116, 119 e 120 del 2003, delle osservazioni/opposizioni per le quali, ai sensi del D.Dir. n. 565 del 25 maggio 2004 (voto n. 310 reso dal C.R.U. il 21/04/2004), risultava rinviata ogni decisione:

a) sono da ritenere accolte in conformità alle determinazioni del Consiglio Comunale assunte nell'ambito delle suindicate delibere (nn. 106, 115, 116, 119 e 120, del 2003), le seguenti osservazioni: **n. 17** ditta Piccione Michele; **n. 27** ditta Roccaro Corrado e Zocco; **n. 48** ditta Corsico Corradina; **n. 60 e n. 63** ditta Majer e Tidona; **n. 66** ditta Cancemi Carmela ed altri; **n. 68** ditta Bianca Salvatore; **n. 71** ditta Cirasa Sebastiano; **n. 72** ditta Distefano Elvira; **n. 82** ditta Raeli Paolo; **n. 84** ditta Campisi Anna; **n. 88** ditta Passarello Giuseppa; **n. 123** unitamente alla **n. 5 f.t.** ditta Pacca Giuseppe; **n. 147** ditta Battaglia M. e Caruso; **n. 174** ditta Campisi Giuseppina;

b) sono da ritenere non accolte in conformità alle determinazioni del Consiglio Comunale assunte nell'ambito delle suindicate delibere (nn. 106, 115, 116, 119 e 120, del 2003), le seguenti osservazioni: **n. 32** ditta Dugo Therese; **n. 99** ditta D'Amico Angela ed altri; **n. 136** ditta Montoneri A.; **n. 144** ditta Sirugo Antonino; **n. 149** ditta Calvo Venera ed altri;

VISTI i seguenti elaborati di Piano Regolatore Generale, allegati alla presente proposta per costituirne parte integrante, già modificati a seguito dei D.Dir. n. 425/DRU del 08/04/2003 e n. 565/DRU del 25/05/2004, come ulteriormente modificati e integrati a seguito e per effetto dei

provvedimenti e sentenze richiamati nell'intero contenuto del superiore "**CONSIDERATO**" (ai punti di cui alle lettere dalla "A" alla "H" ed ai vari relativi sottopunti), redatti dal gruppo di progettazione del P.R.G. in argomento:

Elaborati di Piano del P.R.G.:

- 1) All. B – Norme tecniche di attuazione;
- 2) All. C – Regolamento edilizio;
- 3) Tav. P1 – Assetto territoriale in scala 1:10000;
- 4) Tav. P2 – Zonizzazione del centro urbano in scala 1:2000;
- 5) Tav. P4 – Zonizzazione delle aree a sud ovest in scala 1:2000;
- 6) Tav. P5 – Zonizzazione delle aree costiere a nord in scala 1:2000;

Elaborati del Piano Particolareggiato della zona turistica D3/1:

- 7) All. b – Norme Tecniche di Attuazione;

VERIFICATO che in detti elaborati risultano apportate le modifiche ed integrazioni conformemente a come esplicitato nell'intero contenuto del superiore "**CONSIDERATO**" ai punti di cui alle lettere dalla "A" alla "H" ed ai vari relativi sottopunti;

RITENUTO doversi procedere alla presa d'atto dei suindicati elaborati di piano regolatore generale;

VISTE le seguenti istanze, relative a terreni ricadenti in aree destinate dal P.R.G. a servizi (viabilità, parcheggi, verde attrezzato, attrezzature di interesse comune, attrezzature scolastiche), intese tutte a cedere al Comune di Avola a titolo gratuito il cinquanta per cento dei terreni di proprietà, a condizione che il restante cinquanta per cento venga destinato all'edificazione:

- 1) istanza a nome di Vinci Marcello, pervenuta il 07/09/2006, registrata il 11/09/2006 al prot. n. 34563/gen., integrata con nota pervenuta il 22/04/2009, registrata il 23/04/2009 al prot. n. 17722/gen.;
- 2) istanza a nome di La Bruna Pierantonio e Campisi Corrado, pervenuta il 26/09/2008, registrata il 29/09/2008 al prot. n. 37111/gen., integrata con nota pervenuta il 04/05/2009, registrata il 06/05/2009 al prot. n. 19601/gen.;
- 3) istanza a nome di Campisi Salvatore e Alfano Concetta, pervenuta il 01/10/2008, registrata il 03/10/2008 al prot. n. 37863/gen., integrata con nota pervenuta il 04/05/2009, registrata il 06/05/2009 al prot. n. 19602/gen.;
- 4) istanza a nome di Giangreco Francesco + altri 9, pervenuta il 19/11/2008, registrata il 20/11/2008 al prot. n. 44217/gen., integrata con nota pervenute il 17/04/2009 reg.ta il 20/04/2009 al prot. n. 17051/gen. e il 30/04/2009 reg.ta il 05/04/2009 al prot. n. 19306/gen.;
- 5) istanza a nome di Rametta Giuseppe ed Emanuele, pervenuta il 27/11/2008, registrata il 01/12/2008 al prot. n. 45767, integrata con n. 2 relazioni tecniche pervenute il 18/06/2009, registrate il 19/06/2009 prot. n. 27013/gen. e 27016/gen.;
- 6) istanza a nome di Bianca Giuseppe, pervenuta il 28/01/2009, registrata il 29/01/2009 al prot. n. 4391/gen., integrata con nota pervenuta il 11/05/2009 reg.ta il 13/05/2009 al prot. n. 20707/gen.;
- 7) istanza a nome di Cannata Salvatore e Sebastiano, pervenuta il 17/03/2009, registrata il 19/03/2009 al prot. n. 12597/gen., integrata con note pervenute il 29/09/2009 reg.ta il 02/10/2009 al prot. n. 40855/gen. e il 01/10/2009 reg.ta il 05/10/2009 al prot. n. 41070/gen.;
- 8) istanza a nome di Ferrara Corrado, pervenuta il 31/03/2009, registrata il 01/04/2009 al prot. n. 14758/gen.;
- 9) istanza a nome di Santoro Salvatore, pervenuta il 03/04/2009, registrata in pari data al prot. n. 15160/gen.;
- 10) istanza a nome di Santoro Rosario, pervenuta il 03/04/2009, registrata in pari data al prot. n. 15183/gen.;
- 11) istanza a nome di Campisi Giuseppe, pervenuta il 03/06/2009, registrata il 06/06/2009 al prot. n. 24663/gen.;

- 12) istanza a nome di Ferro Maria, pervenuta il 04/06/2009, registrata il 05/06/2009 al prot. n. 24558/gen.;
- 13) istanza a nome di Ferrara Santo, pervenuta il 05/06/2009, registrata il 06/06/2009 al prot. n. 24636/gen.;
- 14) istanza a nome di Macca Maria, pervenuta il 11/06/2009, registrata il 15/06/2009 al prot. n. 26014/gen.;
- 15) istanza a nome di D'Amico Angela, pervenuta il 06/07/2009, registrata il 07/07/2009 al prot. n. 29482/gen., integrata con nota pervenuta il 24/02/2010, registrata il 05/02/2010 al prot. n. 7885/gen.;
- 16) istanza a nome di Leone Concetta, pervenuta il 06/07/2009, registrata il 07/07/2009 al prot. n. 29556/gen., integrata con nota pervenuta il 25/02/2010, registrata il 26/02/2010 al prot. n. 8031/gen.;
- 17) istanza a nome di Saba Rina e Roccaro Pietro, pervenuta il 06/07/2009, registrata il 07/07/2009 al prot. n. 29568/gen., integrata con nota pervenuta il 25/02/2010, registrata il 26/02/2010 al prot. n. 8034/gen.;
- 18) istanza a nome di Mazzara Felice, pervenuta il 06/07/2009, registrata il 07/07/2009 al prot. n. 29570/gen., integrata con nota pervenuta il 02/04/2010, registrata in pari data al prot. n. 13781/gen.;
- 19) istanza a nome di Rametta Giuseppe ed Emanuele, pervenuta il 27/08/2009, registrata il 01/09/2009 al prot. n. 35888/gen.;
- 20) istanza a nome di Giallongo Anna Maria, pervenuta il 05/10/2009, registrata il 09/10/2009 al prot. n. 41784/gen.;
- 21) istanza a nome di Caruso Sebastiano, pervenuta il 05/11/2009, registrata il 06/11/2009 al prot. n. 45633/gen.;
- 22) istanza a nome di Antonelli Michelina, pervenuta il 09/12/2009, registrata il 11/12/2009 al prot. n. 50389/gen.;
- 23) istanza a nome di D'Agata Sebastiana, pervenuta il 18/05/2010, registrata il 19/05/2010 al prot. n. 20417/gen.;
- 24) istanza a nome di Scorpo Franzö, pervenuta il 17/06/2010, registrata il 18/06/2010 al prot. n. 24780/gen.;
- 25) istanza a nome di Tiralongo Maria, pervenuta il 03/08/2010, registrata il 04/08/2010 al prot. n. 31020/gen.;
- 26) istanza a nome di Artale Giovanna, pervenuta il 30/03/2011, registrata il 04/04/2011 al prot. n. 12456/gen.;
- 27) istanza a nome di Migliore Claudia, pervenuta il 18/07/2011, registrata in pari data al prot. n. 27130/gen.;

CONSIDERATA l'avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione e tenuto conto delle difficoltà economiche che per non breve tempo si troverà ad affrontare il Comune di Avola;

RITENUTO acquisire da parte del Consiglio Comunale, stante la sua competenza sugli atti di programmazione urbanistica, la condivisione sull'attivazione di procedure di varianti miranti, ove possibile previe le necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Urbanistica, al mutamento, limitatamente al cinquanta per cento di ciascuna delle aree interessate dalle suindicate ventisette istanze o di altre che dovessero intervenire inerenti aree già interessate da servizi, della destinazione urbanistica attuale da "Servizi" a "lotto edificabile" con i parametri di edificazione consentiti dalla normativa vigente, purchè il restante 50% delle medesime aree venga ceduto a titolo gratuito al Comune di Avola, al fine sia di impegnare a servizi quantità di aree strettamente necessarie al rispetto dei rapporti massimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che di un vantaggioso ritorno economico per il Comune quanto per il cittadino;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i DD.II. 01 aprile 1968, n. 1404 e 02 aprile 1968, n. 1444;

VISTA la legge regionale 27 novembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia;
VISTO l'OREL di cui alla L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

A) Prendere atto dei seguenti elaborati del Piano Regolatore Generale, allegati alla presente proposta per costituirne parte integrante, già modificati a seguito dei D.Dir. n. 425/DRU del 08/04/2003 e n. 565/DRU del 25/05/2004, come ulteriormente modificati e integrati a seguito e per effetto dei provvedimenti e sentenze richiamati nell'intero contenuto del superiore "**CONSIDERATO**" (ai punti di cui alle lettere dalla "A" alla "H") ed ai vari relativi sottopunti), redatti dal gruppo di progettazione del P.R.G. in argomento:

Elaborati di Piano del P.R.G.:

- 1) All. B – Norme tecniche di attuazione;
- 2) All. C – Regolamento edilizio;
- 3) Tav. P1 – Assetto territoriale in scala 1:10000;
- 4) Tav. P2 – Zonizzazione del centro urbano in scala 1:2000;
- 5) Tav. P4 – Zonizzazione delle aree a sud ovest in scala 1:2000;
- 6) Tav. P5 – Zonizzazione delle aree costiere a nord in scala 1:2000;

Elaborati del Piano Particolareggiato della zona turistica D3/1:

- 7) All. b – Norme Tecniche di Attuazione.

B) Dare atto, allo scopo di porre in essere un univoco compendio di elaborati tecnici per la disciplina dell'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, che degli elaborati di cui al precedente punto A), allegati alla presente proposta per costituirne parte integrante, quelli precisati ai numeri dal 1) al 6) sostituiscono gli analoghi già oggetto di modifiche definite con la precedente delibera consiliare di presa d'Atto n. 3 del 29/01/2008, mentre l'elaborato precisato al punto 7) sostituisce il suo analogo già oggetto di modifiche e integrazioni definite con le delibere consiliari n. 57 del 30/06/2004 e n. 95 del 29/11/2004, rimanendo inalterati tutti gli altri elaborati (non elencati al precedente punto A)) che costituiscono per gli effetti dei provvedimenti inerenti allegati al P.R.G. vigente.

C) Inviare, a cura del Responsabile del Servizio 1 - Area 2 – di questo Comune, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente duplice copia conforme degli elaborati elencati al superiore punto "A)" unitamente al provvedimento inerente la presente proposta, per gli effetti di cui ai precedenti punti "A)" e "B)".

D) Dichiarare di condividere, da valere anche quale atto di indirizzo politico nella considerazione dell'avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione e delle difficoltà economiche che per non breve tempo si troverà ad affrontare il Comune di Avola, l'attivazione di procedure di varianti miranti, ove possibile previe le necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Urbanistica, al mutamento, limitatamente al cinquanta per cento di ciascuna delle aree interessate dalle seguenti istanze o di altre che dovessero intervenire inerenti aree già interessate da servizi, della destinazione urbanistica attuale da "Servizi" a "lotto edificabile" con i parametri di edificazione consentiti dalla normativa vigente, purchè il restante 50% delle medesime aree venga ceduto a titolo gratuito al Comune di Avola, al fine di impegnare a servizi quantità di aree strettamente necessarie al rispetto dei rapporti massimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, con conseguente e vantaggioso ritorno economico sia per il Comune di Avola quanto per il cittadino:

- 1) istanza a nome di Vinci Marcello, pervenuta il 07/09/2006, registrata il 11/09/2006 al prot. n. 34563/gen., integrata con nota pervenuta il 22/04/2009, registrata il 23/04/2009 al prot. n. 17722/gen.:



- 2) istanza a nome di La Bruna Pierantonio e Campisi Corrado, pervenuta il 26/09/2008, registrata il 29/09/2008 al prot. n. 37111/gen., integrata con nota pervenuta il 04/05/2009, registrata il 06/05/2009 al prot. n. 19601/gen.;
- 3) istanza a nome di Campisi Salvatore e Alfano Concetta, pervenuta il 01/10/2008, registrata il 03/10/2008 al prot. n. 37863/gen., integrata con nota pervenuta il 04/05/2009, registrata il 06/05/2009 al prot. n. 19602/gen.;
- 4) istanza a nome di Giangreco Francesco + altri 9, pervenuta il 19/11/2008, registrata il 20/11/2008 al prot. n. 44217/gen., integrata con nota pervenute il 17/04/2009 reg.ta il 20/04/2009 al prot. n. 17051/gen. e il 30/04/2009 reg.ta il 05/04/2009 al prot. n. 19306/gen.;
- 5) istanza a nome di Rametta Giuseppe ed Emanuele, pervenuta il 27/11/2008, registrata il 01/12/2008 al prot. n. 45767, integrata con n. 2 relazioni tecniche pervenute il 18/06/2009, registrate il 19/06/2009 prot. n. 27013/gen. e 27016/gen.;
- 6) istanza a nome di Bianca Giuseppe, pervenuta il 28/01/2009, registrata il 29/01/2009 al prot. n. 4391/gen., integrata con nota pervenuta il 11/05/2009 reg.ta il 13/05/2009 al prot. n. 20707/gen.;
- 7) istanza a nome di Cannata Salvatore e Sebastiano, pervenuta il 17/03/2009, registrata il 19/03/2009 al prot. n. 12597/gen., integrata con note pervenute il 29/09/2009 reg.ta il 02/10/2009 al prot. n. 40855/gen. e il 01/10/2009 reg.ta il 05/10/2009 al prot. n. 41070/gen.;
- 8) istanza a nome di Ferrara Corrado, pervenuta il 31/03/2009, registrata il 01/04/2009 al prot. n. 14758/gen.;
- 9) istanza a nome di Santoro Salvatore, pervenuta il 03/04/2009, registrata in pari data al prot. n. 15160/gen.;
- 10) istanza a nome di Santoro Rosario, pervenuta il 03/04/2009, registrata in pari data al prot. n. 15183/gen.;
- 11) istanza a nome di Campisi Giuseppe, pervenuta il 03/06/2009, registrata il 06/06/2009 al prot. n. 24663/gen.;
- 12) istanza a nome di Ferro Maria, pervenuta il 04/06/2009, registrata il 05/06/2009 al prot. n. 24558/gen.;
- 13) istanza a nome di Ferrara Santo, pervenuta il 05/06/2009, registrata il 06/06/2009 al prot. n. 24636/gen.;
- 14) istanza a nome di Macca Maria, pervenuta il 11/06/2009, registrata il 15/06/2009 al prot. n. 26014/gen.;
- 15) istanza a nome di D'Amico Angela, pervenuta il 06/07/2009, registrata il 07/07/2009 al prot. n. 29482/gen., integrata con nota pervenuta il 24/02/2010, registrata il 05/02/2010 al prot. n. 7885/gen.;
- 16) istanza a nome di Leone Concetta, pervenuta il 06/07/2009, registrata il 07/07/2009 al prot. n. 29556/gen., integrata con nota pervenuta il 25/02/2010, registrata il 26/02/2010 al prot. n. 8031/gen.;
- 17) istanza a nome di Saba Rina e Roccaro Pietro, pervenuta il 06/07/2009, registrata il 07/07/2009 al prot. n. 29568/gen., integrata con nota pervenuta il 25/02/2010, registrata il 26/02/2010 al prot. n. 8034/gen.;
- 18) istanza a nome di Mazzara Felice, pervenuta il 06/07/2009, registrata il 07/07/2009 al prot. n. 29570/gen., integrata con nota pervenuta il 02/04/2010, registrata in pari data al prot. n. 13781/gen.;
- 19) istanza a nome di Rametta Giuseppe ed Emanuele, pervenuta il 27/08/2009, registrata il 01/09/2009 al prot. n. 35888/gen.;
- 20) istanza a nome di Giallongo Anna Maria, pervenuta il 05/10/2009, registrata il 09/10/2009 al prot. n. 41784/gen.;
- 21) istanza a nome di Caruso Sebastiano, pervenuta il 05/11/2009, registrata il 06/11/2009 al prot. n. 45633/gen.;

- 22) istanza a nome di Antonelli Michelina, pervenuta il 09/12/2009, registrata il 11/12/2009 al prot. n. 50389/gen.;
- 23) istanza a nome di D'Agata Sebastiana, pervenuta il 18/05/2010, registrata il 19/05/2010 al prot. n. 20417/gen.;
- 24) istanza a nome di Scorpo Franzo, pervenuta il 17/06/2010, registrata il 18/06/2010 al prot. n. 24780/gen.;
- 25) istanza a nome di Tiralongo Maria, pervenuta il 03/08/2010, registrata il 04/08/2010 al prot. n. 31020/gen.;
- 26) istanza a nome di Artale Giovanna, pervenuta il 30/03/2011, registrata il 04/04/2011 al prot. n. 12456/gen.;
- 27) istanza a nome di Migliore Claudia, pervenuta il 18/07/2011, registrata in pari data al prot. n. 27130/gen..
- E) Di invitare il Dirigente Area 2 di questa Città a provvedere ad ogni altro incombente di legge che direttamente o indirettamente consegue all'avvenuta decisione sulla proposta di cui al precedente punto "D)".
- F) Dare atto che il provvedimento di cui alla presente proposta non comporta alcuna spesa.


Avola, 04/08/2011

Visto:

IL DIRIGENTE AREA 2
(Dott. Agatino LANGANARO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Confado MINOCCHIARO)



PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90
RECEPITA CON L.R. 48/91 E INTEGRATA CON L.R. 30/2000


In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

favorevole

Avola,

- 4 AGO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
(Geom. Corrado Finocchiaro)



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

~~Il parere di regolarità contabile non viene espresso in quanto la presente proposta non comporta oneri finanziari né presenta alcuno degli aspetti contabili e fiscali previsti dalle vigenti norme~~

Avola,

08.08.11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Proposta ricevuta il venerdì 26/08/2011
Sotto il profilo della legittimità si esprime parere


FAVOREVOLE

Avola,

29/08/2011



IL SEGRETARIO GENERALE



L'anno duemilaundici il giorno trentae del mese di settembre alle ore 20.02 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione disciplinata dal comma 4° dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale, giusta votazione effettuata con precedente delibera n. 80 di pari data:

01) Cannata Giovanni	P	X	:	16) Caldarella Giuseppe	P	X
02) Angelico Santo	P	X	:	17) Caruso Grazia Maria	X	A
03) Tardonato Francesco	X	A	:	18) Canonico Giovanni	P	X
04) Dell'Albani Sebastiana	X	A	:	19) Morale Paolo	P	X
05) Alia Fabrizio	X	A	:	20) Dell'Arte Salvatore	P	X
06) Amato Antonino	X	A	:	21) Artale Francesco	P	X
07) Agricola Giuseppe	X	A	:	22) Caruso Sebastiana	X	A
08) Caruso Paolo	X	A	:	23) Marino Vincenzo	X	A
09) Baccio Sebastiano	P	X	:	24) Grande Sebastiano	P	X
10) Morale Venera	P	X	:	25) Murè Michele	X	A
11) Andolina Salvatore	P	X	:	26) Cappellani Daniele	P	X
12) Loreto Corrado	P	X	:	27) Montoneri Santa	X	A
13) Bono Corrado	X	A	:	28) Canonico Corrado	X	X
14) Calvo Daniele	X	A	:	29) Amato Salvatore	X	A
15) Lanteri Giuseppe	P	X	:	30) Piccione Antonio	X	A

Risultano presenti n° 15 ed assenti n° 15 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Geom. Giuseppe Agricola nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa Il Segretario del Comune Dott. Andrea Battaglia

Consigliere intervenuti dopo l'appello: Artale e Cannata – Presenti n. 17

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto 3 posto all'o.g. avente ad oggetto: Presa d'atto degli elaborati di Piano Regolatore Generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio comunale, già modificati a seguito dei D.Dir. n. 425/DRU del 08/04/2003 e n. 565/DRU del 25/05/2004, come ulteriormente modificati a seguito e per effetto dei decreti A.R.T.A. – D.R.U. n. 828 del 04/08/2009, n. 247 del 19/05/2010, n. 299/DRU del 07/06/2010 e n. 346/DRU del 31/05/2011, nonché di altri provvedimenti e sentenze inerenti efficaci a tutto il giugno 2011.

Aperta la discussione generale, su richiesta del consigliere Amato Salvatore, illustra la proposta il Geom. Finocchiaro Corrado.

(entra Andolina – Presenti n. 18)

Indi, intervengono:

Andolina Salvatore: Esordisce chiarendo di essere dell'avviso che l'indirizzo politico doveva essere richiesto all'Amministrazione attiva e che non era necessario coinvolgere il Consiglio comunale. **(entrano Loreto e Lanteri – Presenti n. 20)** Ritiene che la materia è così complessa da non poter essere esitata in poco tempo con il rischio di consentire involontariamente una speculazione edilizia che potrebbe portare ad un incremento a dismisura della densità abitativa. Invita l'Amministrazione a ritirare la proposta ed a sedersi attorno ad un tavolo di concertazione in quanto la proposta così come formulata sembra volere sanare l'esistente, anziché far parte di un disegno di scelta urbanistica.

Murè Michele: E' dell'avviso che in questa proposta di delibera ci sono cose che non convincono affatto. Fa presente che la zona B, a suo avviso, è rimasta abbandonata nonostante si volesse salvare attraverso la delibera approvata dal consiglio comunale con la quale si adeguava il Regolamento comunale alla Legge regionale per quanto riguarda i negozi di media struttura. A tal proposito riferisce che quella delibera non è stata pubblicata. Non condivide questo modo di fare ed è dell'avviso che questo non fa altro che svuotare i parametri del P.R.G.. Oggi, dice, si viene a fare carico del consiglio comunale gli atti che ha deciso l'Amministrazione comunale e su queste cose non si può più giocare. Non è giusto che terreni che sono stati già normati, rientrino di nuovo in gioco. **(entra Caldarella – Presenti n. 21)** L'U.D.C. con tutte le sue forze si apporrà a questa delibera.

In merito alla non pubblicazione della delibera, il Presidente prima ed il Geom. Finocchiaro dopo, sottolineano che non ci sono delibere non pubblicate e che la delibera consiliare cui si fa riferimento è stata regolarmente pubblicata all'Albo pretorio ed è stata trasmessa per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza all'Assessorato regionale. La Regione ha risposto ad Agosto ed oggi, dice il Geom. Finocchiaro mi sto attivando a fare quello che avevo sempre sostenuto nonostante due consiglieri comunali avevano sostenuto il contrario.

Caruso Grazia Maria: Riferisce che esaminata la proposta, la 1^a Commissione consiliare si è posta diversi interrogativi su tante problematiche. La parte della proposta inerente le aree interessate a servizi, ritiene, doveva essere un provvedimento a parte in modo che possa essere condiviso da tutto il Consiglio comunale. *(si dà atto che essendo l'intervento disturbato dal vicio dell'assemblea, il*

Presidente richiama all'ordine i presenti ma, nonostante il richiamo, il consigliere Caruso Grazia Maria non ritiene essere messa nella condizione di andare avanti nel suo discorso. Tutto questo crea nervosismo in aula che si trasforma quasi in uno scontro tra il Presidente e la stessa consigliere Caruso Grazia Maria la quale osserva un senso di insofferenza da parte del Presidente nei suoi confronti e di questo chiede che venga messa a verbale) Il timore è quello di andare a programmare l'assetto urbanistico della città non partendo dalla elaborazione di un nuovo piano regolatore ma in maniera estemporanea e raffazzonata.

Con questo provvedimento si dà all'ufficio mandato di andare valutare, di volta in volta, le situazioni che andranno a verificarsi in quelle aree in cui sono decaduti i vincoli. Non bisogna dimenticare che molte di quelle aree ricadono anche all'interno del tessuto urbano laddove il P.R.G. prevedeva il parcheggio, un piccolo polmone verde dove la cementificazione era stata al 100%.

Assessore Caruso Gervasio: Con questo provvedimento, dice, si è voluto far condividere questo lavoro a tutto il Consiglio comunale che rappresenta la città. Prima che l'Ufficio andrà a fare questo lavoro, si sta chiedendo la condivisione del consiglio e non si chiede la carità. Questa condivisione mira ad un duplice vantaggio, sia per la Amministrazione che per la città tutta da una parte l'Amministrazione verrà ad essere esonerata da un grosso sacrificio economico derivante dal reiterno di tutti i vincoli e dall'altra parte i cittadini avrebbero il vantaggio di trovarsi finalmente sanata una situazione che si porta avanti da tantissimi anni.

(entra Morale Paolo – Presenti n. 22)

Cannata Giovanni: Oggi ci si ritrova a confrontarsi con il P.R.G. e quindi con un piano di sviluppo economico della città. Vista l'attuale situazione finanziaria diventa forse impossibile attuare il Piano regolatore vigente perché di fatto l'Amministrazione ha proceduto alla modifica dei valori di quello che era il prezzo di mercato dei lotti della città di Avola. Alcuni di questi lotti hanno un valore di circa 400 euro al mq e quindi per realizzare quello previsto nel P.R.G. forse il Comune dovrebbe andare a vendere tutto il suo patrimonio. E' necessario essere realisti. Perché anziché parlare di varianti, dice, non prevedere un avviso pubblico con un termine ben preciso con cui si dà tempo a tutti cittadini di presentare delle istanze e quindi in questo modo avere quello che è un quadro generale che non induce a stravolgere il Piano di volta in volta e fare un regolamento in tal senso. Bisogna pensare intanto a riflettere su una visione nuova del P.R.G. Se è possibile inserire, intanto, questa forma di regolamento attraverso un emendamento, la proposta potrebbe anche approvarsi.

Andolina Salvatore: Sottolinea che il problema non è la delibera di stasera ma i provvedimenti che arriveranno successivamente in aula, quando la politica potrà favorire i pochi e non l'intera collettività. Fare un Regolamento sarebbe condivisibile e quindi la proposta deve essere ritirata.

Bono Corrado: Rivolgendosi al consigliere Caruso Grazia Maria sottolinea che tutti hanno una moralità e che non può attaccare la morale del Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente, stasera, ha un fastidio al dente e per questo era infastidito. **(esce Tardonato – Presenti n. 21)** Per quanto riguarda la proposta, dice, che anche se non è la migliore, in questo momento è la cosa migliore che si può fare. Stasera

c'è chi è sempre contro ogni proposta e si lamenta che la città non si sviluppa dal punto di vista economico. Pur condividendo il pensiero di Cannata, però quello che interessa oggi è puntare l'attenzione sullo sviluppo economico. Per questo il suo gruppo voterà favorevolmente.

Sindaco: Ricorda che la proposta portata in aula non è altro che un indirizzo politico in quanto qualora si dovesse intraprendere questa strada, ogni volta, si dovrà ritornare in consiglio comunale per le varianti. Ricorda, altresì, che questa nella realtà è stata una proposta di un Assessore dell'U.D.C. nel 2008, partito al quale appartiene oggi il consigliere Murè. Dopo trenta anni si sta per concludere l'iter del Piano Regolatore e tutti sappiamo, dice, che scadendo il P.R.G. per riapporre i vincoli è necessario un esborso così alto di soldi che nessuna Amministrazione sarà in grado di sostenere, tenuto conto che dopo tutti questi anni si dovrà anche pagare una penale. Quindi, oltre i 400 euro preventivati dal consigliere Cannata. Si è pensato quindi che questo sia l'unico modo per poter liberare parte di grosse aree e per poter mettere il Comune nella condizione di venire nella proprietà di almeno il 50% di queste grosse aree. Tutto questo, in verità, potrà avvenire dopo una verifica che consenta di sapere se ci sono aree in più per pubblica utilità, a verde o altro. E' chiaro che si potrà regolamentare e sono bene accette proposte migliorative.

Continuando, alla richiesta del consigliere **Andolina Salvatore** sulle modalità di accoglimento delle istanze prodotte dai cittadini, il **Geom. Finocchiaro Corrado** chiarisce che a suo avviso c'è un esubero di aree, in atto, destinate a servizi e comunque il costo di 400 euro al metro quadro si riferisce alle aree interamente edificate.

Alia Fabrizio: Sottolinea che il provvedimento è dettato da aspetti esclusivamente finanziari perché un Comune, oggi, non ha la forza finanziaria per procedere ad effettuare espropri e pagare queste aree. Il confronto politico deve essere fatto su fatti concreti. Condivide l'osservazione fatta dal consigliere Cannata per quanto riguarda l'aspetto operativo proprio per normare l'attività del Consiglio comunale. Fissare una scadenza per la presentazione delle istanze è più funzionale sia per l'ufficio che per il Consiglio comunale. Indi pone l'attenzione sulla fattibilità della cessione del 50% da parte di proprietari di piccoli lotti e se sia possibile attivare lo strumento del "consorzio" per venire incontro a tutte queste esigenze.

Geom. Finocchiaro Corrado: Chiarisce che le istanze pervenute riguardano aree di diversa estensione ed è chiaro che le aree, anche se piccole, se potranno essere accumulate potranno ricevere un parere favorevole di accoglimento purché l'area che verrà ceduta al Comune potrà comunque essere utilizzata come struttura minima di servizio. Ogni istanza avrà una sua istruttoria, un parere dell'Ufficio prima arrivare in Consiglio comunale.

Cannata Giovanni: E' dell'avviso che si potrebbe fare una pausa e concordare un indirizzo da inserire nel provvedimento e si riserva di presentare una proposta.

Murè Michele: La problematica è quella di sapere come si vuole la Città poiché il centro storico è vuoto, la cementificazione è esagerata, la zona B si sta svuotando, la popolazione di Avola non cresce più. Questo è un dato fondamentale su cui costruire dei parametri. Con questo indirizzo, ritiene, non si sta tutelando le persone che a suo tempo furono discriminate dall'abusivismo edilizio selvaggio; perché queste persone,

con questo tipo di parametro, non potranno costruire più niente. Il problema di queste persone era legato ad un discorso di perequazione ed invece con questo indirizzo si sta andando a dare la possibilità a coloro i quali si sono arricchiti di arricchirsi ulteriormente. Così non si tutelano gli interessi generali.

Caruso Grazia Maria: Fa piacere, dice, che un altro consigliere della maggioranza abbia avuto delle perplessità su alcune questioni particolari come la tutela dei proprietari di piccole aree che in questo modo rischiano di essere penalizzati. Si è parlato di "consorzio" ma ritiene che non si arriverà mai ad un accordo quando i proprietari sono più di cinque o sei. Nell'intervento precedente, dice, non ho detto che l'M.P.A. è contrario al fatto di avere individuato questa soluzione alla decadenza dei vincoli in quanto è una proposta che ci trova d'accordo. Siamo contrari sulle modalità e sui criteri che in questa delibera si vuole che il Consiglio faccia passare senza nessun nesso logico. In questo momento si andrebbe a dare un indirizzo alla cieca. Chiede di estrapolare dalla proposta la parte riguardante l'indirizzo politico (*lettera D della proposta*) e ne chiede la votazione.

Prima di procedere alla votazione sulla proposta del consigliere Caruso Grazia Maria, il **Sindaco** ribadisce che giusta sentenza il costo di esproprio è di 400 euro al metro quadro ed il **Geom. Finocchiaro** chiarisce che anche se sono scaduti i vincoli non cambia la destinazione d'uso delle aree.

Indi, per dichiarazione di voto intervengono:

Alia Fabrizio: E' dell'avviso che togliendo quella parte si viene a togliere il cuore della proposta e che per i piccoli lotti, ribadisce, che si potrà fare ricorso ai "consorzi".

Bono Corrado: Preannuncia il voto favorevole del gruppo alla proposta presentata dall'Assessore Gervasio Caruso ed elaborata dai precedenti assessori all'urbanistica Marcello Magro e Davide Campisi.

A questo punto, si procede alla votazione della proposta del consigliere Caruso Grazia Maria, mediante appello nominale.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 20

Assenti n. 10

Contrari n. 14 (Agricola – Dell'Albani – Alia – Amato Antonino – Calvo – Lanteri – Artale – Caruso Sebastiana – Marino – Cappellani – Montoneri – Amato Salvatore – Bono – Piccione)

Favorevoli n. 5 (Andolina – Caldarella – Caruso Grazia Maria – Morale Paolo – Murè)

Astenuto n. 1 (Cannata)

La proposta del consigliere Caruso Grazia Maria non viene approvata.

Si dà atto che durante la votazione, intervengono per dichiarazione di voto:

Cannata Giovanni: Prende atto che la maggioranza porta in aula un provvedimento ed una parte della maggioranza stessa propone un emendamento. Per tale motivo si astiene.

Caldarella Giuseppe: Dopo aver richiesto alla Segreteria la lettura del verbale della 1^a Commissione, sottolinea che il consigliere Caruso Grazia Maria ha precedentemente detto di essere d'accordo con la cessione del 50% e che pertanto la

priori. Se come ha detto il consigliere Caruso Grazia Maria questo provvedimento presenta delle ombre ed è vergognoso, allora è giusto che venga messo all'attenzione delle Autorità competenti per garantire il massimo rispetto della legalità. Qualcuno mi ha fatto osservare, dice, che fra gli istanti c'è un Cannata, chiarisce che non è né parente, né affine. Poiché ritiene che necessita una regolamentazione, preannuncia che si asterrà.

Il Consiglio comunale

Vista la proposta dell'Ufficio;-

Visti i pareri resi in merito alla proposta;-

Uditi gli interventi in aula;-


Atteso l'esito della votazione come sopra meglio riportata;-

Delibera

di approvare, come approva, la proposta relativa alla: "Presenza d'atto degli elaborati di Piano Regolatore Generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio comunale, già modificati a seguito dei D.Dir. n. 425/DRU del 08/04/2003 e n. 565/DRU del 25/05/2004, come ulteriormente modificati a seguito e per effetto dei decreti A.R.T.A. - D.R.U. n. 828 del 04/08/2009, n. 247 del 19/05/2010, n. 299/DRU del 07/06/2010 e n. 346/DRU del 31/05/2011, nonché di altri provvedimenti e sentenze inerenti efficaci a tutto il giugno 2011. "

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Battaglia



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Geom. Giuseppe Agricola

